



Appendice 1: Normativa relativa agli aiuti di Stato

Le normative applicabili sono le seguenti:

- Regolamento CE n. 651/2014 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

Ai fini della determinazione del contributo concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi dovranno optare per l'applicazione di uno dei regimi previsti dai citati Regolamenti e specificati di seguito. La disciplina prevista nei suddetti regimi si applicherà ai Piani formativi presentati sia direttamente dalle imprese costituite o da costituire in ATI o ATS o Consorzi, sia dagli altri organismi abilitati a presentare i Piani stessi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è da ritenersi in ambedue i casi beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

Parte I

Indicazioni relative all'applicazione del Regolamento CE 651/2014

Il REGOLAMENTO (CE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) sostituisce ed abroga il precedente Regolamento 800/08. Entra in vigore dal 1 luglio 2014.

Il Nuovo Regolamento 651/2014 introduce importantissime novità.

E' possibile cumulare liberamente l'aiuto «de minimis» con gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento. Se, tuttavia, gli aiuti «de minimis» e gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all'intensità massima di aiuto (2 milioni di Euro per progetto¹).

Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui all'art. 31 del citato Regolamento e Capo I (intensità massima di aiuto).

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili sono da considerare cifre/importi intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (e ciò deve essere verificabile/comprovabile).

2

Sono **ammissibili i seguenti costi**:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione

Inoltre il Regolamento UE 1084/2017 del 14 giugno 2017 art. 1.15) ha modificato l'art. 31, par. 3, lettera b) del Regolamento 651/2014, reinserendo l'ammissibilità della voce di spesa "alloggio" per formatori e partecipanti alla formazione.

¹ il cumulo con il de minimis è disciplinato dall'art. 8, comma 5 e fa riferimento ad un'intensità di aiuto come stabilita al capo III del Regolamento, quindi, per la formazione vd art. 31- vd anche art. 5, comma 2 Regolamento de minimis

L'art. 51, che "(...) Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione."

L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. Tuttavia l'intensità di aiuto può essere **aumentata fino a un'intensità massima del 70%** dei costi ammissibili come segue:

- a) **10 punti** percentuali per gli aiuti concessi alle **medie imprese**;
- b) **20 punti** percentuali per gli aiuti concessi alle **piccole imprese**.

Per la definizione di medie e piccole imprese si vedano le Definizioni in calce e l'ALLEGATO I al Regolamento (art. 2). Ai fini del calcolo dei dati gli artt. 3, 4, 5 e 6 dello stesso ALLEGATO

L'intensità di aiuto può essere aumentata, di **ulteriori 10 punti** percentuali (e comunque fino al massimo del 70% di intensità di aiuto) se la formazione è destinata a **lavoratori svantaggiati o disabili** definiti tali ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (vd riepilogo Definizioni in calce al presente Documento).

	Grande impresa > 250 addetti	Media impresa < 250 addetti	Piccola impresa < 50 addetti
Intensità aiuto	50	60	70

Se l'aiuto è concesso nel settore dei **trasporti marittimi**, l'intensità può essere aumentata fino al **100%** dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
- b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

Parte II

Indicazioni relative all'applicazione degli Aiuti di importanza minore ("de minimis")

Il Soggetto proponente può optare per l'erogazione dell'aiuto alla formazione in conformità al Regolamento CE n. 1407/2013 del 17 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

La nuova disciplina del "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire in 3 anni (quello per il quale si chiede il contributo e i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 200.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica a tutti i Piani formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ogni caso, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

Il regime in questione si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione (art. 1) di quelli concessi:

- a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (le imprese agrituristiche sono invece ammesse).

L'impresa che intenda avvalersi del regime "de minimis" allegnerà al Piano apposita dichiarazione dalla quale risulti che i contributi pubblici ricevuti nell'ultimo triennio consentono l'applicazione del regime in questione.²

² Ai fini del rilascio di tale dichiarazione, i contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico, e dunque alla sua attuale realtà economico – giuridica. Di conseguenza, se nei tre anni precedenti – periodo per il quale calcolare i contributi de minimis ricevuti – l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modificazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione, oppure nella compagine azionaria o nei poteri societari, il

La dichiarazione *de minimis* deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio precedente dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Il Regolamento *de minimis* in vigore per il settennato 2014 - 2020 è sostanzialmente identico a quello rimasto in vigore per il periodo 2007 - 2013, salvo un'importante novità da tenere presente per le imprese appartenenti a un gruppo aziendale.

La Commissione Europea ha infatti introdotto e specificato il concetto di "impresa unica": nel calcolo del *plafond de minimis* deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. La nuova norma richiama da vicino il principio e il metodo utilizzato per il calcolo della dimensione di piccola e media impresa (come da notizia correlata a fondo pagina).

Nello specifico si intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi *de minimis* ricevuti nei tre anni precedenti dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo precedentemente alla modifica intervenuta.

Definizioni

1. Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

PMI

Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (**PMI**) appartengono le imprese che **occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.**

Piccola Impresa:

All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa **meno di 50 persone** e realizza un **fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.**

Piccolissima Impresa:

All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa **meno di 10 persone** e realizza un **fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.**

Grande Impresa:

Alla categoria grande impresa appartengono le imprese che **occupano più di 250 persone.**

6

2. Imprese autonome, partner, collegate

La definizione delle PMI chiarisce la tipologia delle imprese. Essa distingue tre tipi di imprese in funzione della natura delle relazioni che esse intrattengono con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritto di voto o di diritto di esercitare un'influenza dominante:

- a) le imprese autonome;
- b) le imprese partner;
- c) le imprese collegate.

Le **imprese autonome** rappresentano la situazione più ricorrente. Si tratta di tutte le imprese che non appartengono a uno degli altri due tipi di imprese (partner o collegate). Un'impresa è autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25 % o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25 % o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata.

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25 % è raggiunta o superata, se si è in presenza di alcune categorie di investitori come gli investitori chiamati "business angels".

Le **imprese partner** sono imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è "partner" di un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % in tale impresa;
- quest'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % nell'impresa richiedente;
- l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.

Le **imprese collegate** fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti. Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese riprendendo, se esse sono adattate all'oggetto della definizione, le condizioni indicate all'articolo 1 della [direttiva 83/349/CEE](#) del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa subito di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.

7

3. Organico pertinente per la definizione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese

L'organico si misura in unità di lavoro per anno (ULA), vale a dire in base al numero delle persone che hanno lavorato nell'impresa o per suo conto a tempo pieno durante l'anno considerato. Le persone che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale vengono contabilizzate come frazioni di ULA. Né gli apprendisti né gli studenti in formazione professionale, né i congedi di maternità vengono contabilizzati.

4. Lavoratore svantaggiato

E' definito lavoratore svantaggiato colui che:

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- aver superato i 50 anni di età;
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, il regolamento preveda unicamente l'esenzione purché gli aiuti alla formazione non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

5. Lavoratore disabile

E' definito lavoratore svantaggiato chiunque sia:

- riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale;
- caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.